



Direttore Scientifico: Lelio Cacciapaglia

FISCAL ASSIST 2013

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.



Normativa

- 3 | I finanziamenti per i danni del terremoto hanno la Garanzia dello Stato
- 3 | Gli adempimenti tributari già sospesi nelle regioni colpite dal sisma
- 3 | Il nuovo redditometro
- 4 | La determinazione sintetica del reddito

Prassi

- 5 | La nuova certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe 2013)
- 5 | Novità dal sito dell'Agenzia delle Entrate
- 5 | Invio tramite Civis per i documenti relativi ai Controlli formali alle società di capitali
- 5 | Come numerare le fatture
- 5 | Proroga informazioni relative a concessioni di aree demaniali marittime
- 6 | CUD 2013 – Modello e istruzioni
- 6 | I gestori comunicano i dati delle utenze
- 6 | Finanziamento agevolato Immobili colpiti dal sisma del maggio 2012 – Credito d'imposta

Dottrina

- 7 | Imu anche per i terreni incolti
- 7 | La tassazione dei fondi comuni di investimento immobiliari
- 7 | La procedura di composizione delle crisi da sovra indebitamento
- 7 | I limiti all'attività negoziale del debitore sottoposto a procedure concorsuali
- 8 | Limiti statutari alla circolazione delle partecipazioni
- 9 | Riflessi fiscali dei trasferimenti nella soluzione della crisi del matrimonio
- 10 | Detrazioni spese relative al recupero del patrimonio edilizio - il trasferimento agli acquirenti dell'immobile
- 10 | Le nuove regole delle pratiche commerciali
- 10 | Rimborso imposte sui redditi per deducibilità IRAP sul costo del lavoro



NORMATIVA

I finanziamenti per i danni del terremoto hanno la Garanzia dello Stato

Lo Stato si fa garante dei finanziamenti di cui al combinato disposto dell'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 e dell'articolo 1 del decreto-legge 16 novembre 2012, n. 194. Si tratta dei finanziamenti della durata massima di 2 anni concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. e dai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori interessati, in presenza dei requisiti previsti dalla normativa, per i danni subiti dal sisma, a favore:

- dei titolari di reddito d'impresa;
- dei titolari di reddito di lavoro autonomo;
- degli esercenti attività agricole;
- dei titolari di reddito di lavoro dipendente, proprietari di un'unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie B, C, D, E e F.

[Ministero dell'Economia e delle Finanze, decreto 28/11/12 G.U. n.12 del 15/01/13](#)

Gli adempimenti tributari già sospesi nelle regioni colpite dal sisma

Sono state individuate le modalità di effettuazione degli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, scaduti nel periodo di sospensione 20 maggio 2012 - 30 novembre 2012, previste dai decreti MEF del 1° giugno 2012 e del 24 agosto 2012, in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto:

- adempimenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione - sono effettuati entro il mese di aprile 2013;
- dichiarazioni fiscali non presentate per effetto della sospensione - sono trasmesse, entro il mese di aprile 2013. Per la dichiarazione deve essere utilizzato il modello relativo al periodo d'imposta a cui si riferisce. Per le 2011, deve essere indicato il codice "4" nella casella "Eventi eccezionali".

[Ministero dell'Economia e delle Finanze, decreto 21/12/12 G.U. n.12 del 15/01/13](#)

Il nuovo redditometro

È stato individuato il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva sulla base del quale può essere fondata la determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche. Le disposizioni sono applicabili alla determinazione sintetica dei redditi e dei maggiori redditi relativi agli anni d'imposta a decorrere dal 2009.

Gli elementi indicativi di capacità contributiva - è la spesa sostenuta dal contribuente per l'acquisizione di servizi e di beni e per il relativo mantenimento. L'elenco degli elementi è indicato nella tab. A allegata al provvedimento.

La determinazione del contenuto induttivo – si tiene conto della spesa media, per gruppi e categorie di consumi, del nucleo familiare di appartenenza del contribuente.

Ai fini della determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche, resta ferma la facoltà dell'Agenzia delle entrate di utilizzare, anche:

- elementi di capacità contributiva diversi da quelli riportati nella tabella A, qualora siano disponibili dati relativi alla spesa sostenuta per l'acquisizione e per il relativo mantenimento;
- quota di risparmio riscontrata, formatasi nell'anno.

Le spese che si considerano sostenute dal contribuente – sono quelle che risultano ad esso riferibili sulla base dei dati disponibili o delle informazioni presenti in Anagrafe tributaria. Si considerano sostenute dal contribuente, inoltre, le spese relative ai beni e servizi effettuate dal coniuge e dai familiari fiscalmente a carico.

Non si considerano sostenute dalla persona fisica le spese per i beni e servizi se gli stessi sono relativi esclusivamente ed effettivamente all'attività di impresa o all'esercizio di arti e professioni, sempre che tale circostanza risulti da idonea documentazione.

[Ministero dell'economia e delle Finanze, decreto 24 dicembre 2012 \(G.U. n.3 del 4 gennaio 2013\)](#)



La determinazione sintetica del reddito - il reddito complessivo del contribuente è accertato sulla base:

- ➔ dell'ammontare delle spese, anche diverse rispetto a quelle indicate nella tabella A che, dai dati disponibili o dalle informazioni presenti nel Sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, risultano sostenute dal contribuente;
- ➔ della quota parte, attribuibile al contribuente, dell'ammontare della spesa media Istat riferita ai consumi del nucleo familiare di appartenenza, determinata:
 - nella % corrispondente al rapporto reddito complessivo attribuibile al contribuente/totale dei redditi complessivi attribuibili ai componenti del nucleo familiare;
 - in assenza di redditi dichiarati dal nucleo familiare, nella % corrispondente al rapporto spese sostenute dal contribuente/totale delle spese dell'intero nucleo familiare, risultanti dai dati disponibili o dalle informazioni presenti nel Sistema informativo dell'Anagrafe tributaria;
- ➔ dell'ammontare delle ulteriori spese riferite ai beni e servizi, presenti nella tabella A, nella misura determinata considerando la spesa rilevata da analisi e studi socio economici;
- ➔ della quota relativa agli incrementi patrimoniali del contribuente imputabile al periodo d'imposta, nella misura determinata con le modalità indicate nella tabella A;
- ➔ della quota di risparmio riscontrata, formatasi nell'anno.

La prova contraria del contribuente – è possibile dimostrare:

- a) che il finanziamento delle spese è avvenuto:
 - con redditi diversi da quelli posseduti nel periodo d'imposta;
 - con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile;
 - da parte di soggetti diversi dal contribuente;
- b) il diverso ammontare delle spese attribuite al medesimo.



PRASSI

La nuova certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe 2013) È stato pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate lo schema di certificazione degli utili corrisposti e dei proventi equiparati (Cupe), delle ritenute operate e delle imposte sostitutive applicate per l'anno 2013. La novità 2013 - nel nuovo Cupe sono state unificate le aliquote relative agli utili o altri proventi equiparati assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta oppure a imposta sostitutiva, che sono percepiti dai soggetti non residenti nel territorio dello Stato e con riferimento ai proventi derivanti dalle partecipazioni alle società di investimento immobiliare quotata (SIIQ) e alle società di investimento immobiliare non quotata (SIINQ). A cosa serve - la certificazione deve essere utilizzata per attestare gli utili derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, in qualunque forma corrisposti a soggetti residenti a decorrere dall'1/1/2012, con esclusione degli utili assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva.	<u>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 1841 del 7 gennaio 2013</u>
Novità dal sito dell'Agenzia delle Entrate – F24 tributi locali - Aggiornamento tabelle codici tributo; – F24 - Aggiornamento procedura di controllo dei modelli (versione 2.8.7); – Istanza di rimborso Irpef/Ires per mancata deduzione dell'Irap: software di compilazione; – F24 <i>on line</i> - Aggiornamento dell'elenco delle banche convenzionate; – Guide fiscali - Accertamento con adesione: la brochure che spiega chi può aderire, i vantaggi, come funziona e come versare.	<u>Agenzia delle Entrate, sul sito internet dall'1 al 15 gennaio 2013</u>
Invio tramite Civis per i documenti relativi ai Controlli formali alle società di capitali La trasmissione dei documenti richiesti alle società di capitali a seguito di un controllo formale ex art. 36-ter DPR 600/1973 potrà avvenire da parte del contribuente o dell'intermediario attraverso il canale online dell'Agenzia delle entrate (Civis). Il nuovo servizio di trasmissione dei documenti riguarderà, dapprima, le richieste di documentazione relative alle dichiarazioni Unico SC 2010. Come accedere al servizio – sarà necessario effettuare il <i>login</i>, dopodiché si accede alla procedura guidata. Come trasmettere i documenti - i documenti da trasmettere devono essere contenuti in file denominati secondo l'elenco di voci di spesa riportate nella comunicazione ricevuta. Il formato dei file deve essere pdf/A o tiff e la dimensione max 5 Mb (sarà necessario suddividere i file di dimensione maggiore).	<u>Agenzia delle Entrate, comunicato stampa del 10 gennaio 2013</u>
Come numerare le fatture Il nuovo art. 21, comma 2, lettera b), del D.P.R. n. 633/1972, individua nell'univocità il requisito essenziale della numerazione progressiva della fattura. Dall'1/1/2013 non è più necessario ricominciare ogni anno la numerazione delle fatture, ma si può ricorrere a qualsiasi tipo di numerazione progressiva che garantisca l'identificazione univoca. Pertanto, il contribuente può continuare ad adottare il sistema di numerazione progressiva per anno solare, in quanto l'identificazione univoca della fattura è, anche in tal caso, garantita dalla contestuale presenza nel documento della data che costituisce un elemento obbligatorio della fattura.	<u>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 1 del 10 gennaio 2013</u>
Proroga informazioni relative a concessioni di aree demaniali marittime Sono stati prorogati al 31/03/2013 i termini per la prima comunicazione dei dati, originariamente fissati al 31/12/2012 e al 31/01/2013.	<u>Agenzia delle Entrate, provvedimento del direttore n. 3331 del 10 gennaio 2013</u>

**CUD 2013 – Modello e istruzioni**

È pronto il “CUD 2013”, con le relative istruzioni (Allegato 1), per attestare:

- a) l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, di cui agli articoli 49 e 50 del Tuir, corrisposti nel 2012 ed assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta e ad imposta sostitutiva;
- b) le ritenute di acconto operate;
- c) le detrazioni effettuate.

Il “CUD 2013” è, altresì, utilizzato per attestare l’ammontare complessivo dei redditi corrisposti nel 2012 che non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi.

Sono state, altresì, approvate le istruzioni per il datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d’imposta per la compilazione:

- a) dei dati fiscali;
- b) dei dati previdenziali e assistenziali INPS comprensivo delle gestioni ex INPDAP.

[Agenzia delle Entrate, provvedimento del direttore n. 3990 del 11 gennaio 2013](#)

I gestori comunicano i dati delle utenze

Entro il 30 aprile i Gestori di servizi di pubblica utilità devono comunicare all'Anagrafe tributaria, utilizzando il servizio Entratel, i dati relativi ai contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua, gas e i contratti di servizi di telefonia fissa, mobile e satellitare riferiti all’anno precedente.

[Agenzia delle entrate, sul sito internet dal 15 gennaio 2013](#)

Finanziamento agevolato Immobili colpiti dal sisma del maggio 2012 – Credito d’imposta

Sono state fornite le indicazioni per fruire del credito d’imposta riconosciuto per la ricostruzione di:

- immobili di edilizia abitativa;
- immobili ad uso produttivo;
- danneggiati dal sisma in caso di contributo erogato con le modalità del finanziamento agevolato.

Il provvedimento prevede che:

- il credito d’imposta maturato in capo a ciascun soggetto beneficiario, tiene conto dell’importo ottenuto dalla banca in forma di finanziamento, sommando ad esso sia gli interessi dovuti, sia le spese di gestione strettamente necessarie;
- il credito d’imposta è utilizzato dal beneficiario per corrispondere alla banca le rate di rimborso del finanziamento e che la banca utilizza il credito attraverso il modello F24. Non si applicano i limiti di compensabilità previsti dalla normativa vigente.

Il pagamento delle corrispondenti rate per il rimborso del finanziamento avviene tramite l’utilizzo del credito d’imposta maturato dal beneficiario. Le banche recuperano gli importi delle rate ricorrendo alla compensazione, ovvero, mediante cessione. La compensazione è esercitata a partire dal giorno successivo alla scadenza di ogni singola rata di restituzione del finanziamento.

[Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 4047 del 11 gennaio 2013](#)



DOTTRINA

Imu anche per i terreni incolti I terreni incolti sono soggetti all'Imu ex art. 2 d.lgs. 504/1992. A tale tipo di terreni non si applicano le esenzioni riservate ai terreni agricoli.	<u>IFEL, Fondazione ANCI, nota del 3 gennaio 2013</u>
La tassazione dei fondi comuni di investimento immobiliari E' stata illustrata la disciplina tributaria dei fondi comuni di investimento dopo le modifiche apportate dal D.L. n. 78/2010, e dal D.L. n. 70/2011, n. 70, i quali hanno, tra l'altro, riformulato la nozione civilistica di "fondo comune di investimento" contenuta D.lgs. n. 58/1998 (TUF). In seguito a tali interventi la disciplina impositiva dei fondi immobiliari è costituita, a seconda delle condizioni: – dagli articoli 5 e ss. del D.L. n. 351/2001; – da una disciplina speciale (ad esempio, la tassazione dei partecipanti per trasparenza con applicazione, in via transitoria, di un'imposta sostitutiva); – dalla ordinaria tassazione secondo i principi generali contenuti nel TUIR.	<u>Consiglio nazionale del notariato, Studio n. 101-2012 pubblicato l'8 gennaio 2013</u>
La procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento È stata analizzata la "composizione delle crisi da sovraindebitamento" disciplinata dalla legge n. 3 del 27 gennaio 2012. Principi e criteri direttivi comuni alle procedure di recupero del credito – si tratta di 3 principi base: – il favor per soluzioni concordate tra le parti; – il favor per la continuità delle attività economiche e per la riduzione del debito di chi coopera alla soluzione della propria crisi; – il trasferimento della gestione dei fenomeni liquidatori a professionisti qualificati, sotto il controllo giudiziario. La composizione della crisi da sovraindebitamento e l'esecuzione forzata - si tratta di istituti alternativi. Al debitore è offerta la possibilità di evitare l'espropriazione forzata, che è l'esito naturale della sua esposizione debitoria, mediante un accordo con i suoi creditori opponibile anche ai terzi. L'opinione dei notai - il mancato coordinamento con l'eventuale esecuzione forzata e l'assenza di una disciplina fiscale di incentivo sono di ostacolo alla diffusione dell'istituto, che trova applicazione (nella formulazione attuale) solo in alcune, limitate, ipotesi, ovvero: 1) quando un terzo si offra di chiudere un'esecuzione in corso versando una somma pari o superiore a quella ricavabile dalla vendita forzata dei beni pignorati; 2) quando l'azienda o il lavoratore imprenditore siano economicamente sani, ma in momentanea crisi di liquidità e i creditori abbiano interesse alla sopravvivenza e continuità dell'attività e siano disposti a dilazionare i pagamenti; 3) quando l'azienda abbia un valore non di pronta liquidazione, ma idoneo nel suo complesso a soddisfare tutti i creditori, qualora venga alienata nel suo complesso conservando il valore di avviamento; 4) quando il debitore abbia un patrimonio di non pronta liquidazione sufficiente alla soddisfazione almeno parziale del 70% dei crediti, oltre che al pagamento integrale dei non aderenti.	<u>Consiglio nazionale del notariato, Studio n. 25-2012 pubblicato l'8 gennaio 2013</u>
I limiti all'attività negoziale del debitore sottoposto a procedure concorsuali Sono state esaminate le disposizioni volte a limitare l'attività negoziale del debitore soggetto a procedure concorsuali (fallimento o concordato preventivo) per evitare che lo stesso ponga in essere atti di disposizione sul proprio patrimonio lesivi degli interessi dei creditori. I notai, con un approccio casistico al problema, si sono occupati (per il fallito) di: – fondo patrimoniale; – acquisto del diritto di abitazione;	<u>Consiglio nazionale del notariato, Studio n. 163-2012 pubblicato l'8 gennaio 2013</u>



– acquisto di eredità; – vendita dei beni ereditari; – partecipazione in società di persone; – partecipazione in società di capitali; – cessione di partecipazione in società di capitali fallita. Per quanto concerne le limitazioni dell'attività negoziale del debitore in concordato preventivo i notai, in particolare, si sono soffermati su: – domanda di ammissione al concordato preventivo; – morte del debitore soggetto a concordato preventivo; – esecuzione provvisoria del concordato.	
Limiti statutari alla circolazione delle partecipazioni Sono state esaminate alcune questioni conseguenti all'evoluzione interpretativa, teorica e giurisprudenziale, in tema di limiti statutari alla circolazione delle partecipazioni. Circolazione delle azioni mediante girata – nella S.p.A. la valenza della clausola limitativa della circolazione deve essere coordinata con la regola per la quale il giratario che si dimostra possessore in base ad una serie continua di girate ha diritto di ottenere l'annotazione del trasferimento nel libro dei soci, ed è comunque legittimato ad esercitare i diritti sociali. In questo caso, i notai ritengono che l'esercizio dei diritti sociali è condizionato congiuntamente: – al possesso della legittimazione astratta; – al possesso degli ulteriori requisiti statutari, da verificarsi da parte degli amministratori (o del presidente dell'assemblea) Nelle S.r.l. il deposito dell'atto di cessione presso il Registro delle Imprese non è sufficiente a integrare la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali qualora si accerti in mancato rispetto delle regole statutarie in materia di circolazione delle quote. La prelazione - può essere impropria rispetto all'entità del prezzo da pagare al cedente, ovvero rispetto alla natura del corrispettivo. a) La prelazione impropria rispetto all'entità del prezzo da pagare al cedente L'efficacia della clausola (per le S.p.A.), è condizionata alla previsione del diritto del cedente ad ottenere un corrispettivo non inferiore al valore calcolato in base all'art.2437 <i>ter</i> c.c., a meno che l'efficacia sia contenuta nel limite massimo di 5 anni. Infatti, se nel limite di 5 anni è consentita qualsiasi compressione alla libertà di disinvestimento del socio, oltre tale limite l'interesse della compagine sociale a chiudersi deve temperarsi con l'interesse del singolo a disinvestire al valore di mercato o quantomeno ad un valore non inferiore a quello previsto in caso di recesso. Una clausola di prelazione impropria che fissasse il prezzo di cessione agli altri soci con criteri penalizzanti per il cedente sarebbe prossima, come risultato, ad una clausola di intrasferibilità o di mero gradimento. L'efficacia della clausola deve essere contenuta nel limite di 5 anni dalla sua inserzione in statuto. Decorso tale termine, la clausola di prelazione impropria resta efficace se consente di acquistare ad un prezzo diverso (anche minore) da quello offerto dal terzo, purché non inferiore a quello determinabile ai sensi dell'art.2437-<i>ter</i> c.c.. Qualora la società sia una S.r.l., risulta diverso il rimedio prescelto, ovvero il diritto legale di recesso (e non l'inefficacia della clausola). La facoltà di disinvestimento del socio può essere compressa per un tempo massimo di 2 anni dalla stipula dell'atto costitutivo o dalla sottoscrizione della partecipazione, termine entro il quale il socio dovrà soggiacere anche ad una clausola di prelazione impropria a prezzo irrisorio; successivamente, gode del diritto di recesso, salvo che la clausola di prelazione impropria gli riconosca il diritto a percepire un prezzo non inferiore a quello che otterrebbe ex art.2473 c.c..	<u>Consiglio nazionale del notariato. Studio n. 158-2012 pubblicato l'8 gennaio 2013</u>

**b) La prelazione impropria rispetto alla natura della controprestazione**

La prelazione può essere impropria anche perché consente la compravendita per un corrispettivo in denaro, di partecipazioni che un socio avrebbe potuto trasferire per un corrispettivo diverso dal denaro o infungibile, oppure senza corrispettivo (donazione o cessione gratuita). La legittimità di tali clausole è oggi indiscussa. L'interesse a prescegliere lo schema negoziale traslativo (o l'avente causa) è liberamente comprimibile stante l'efficacia della clausola di mero gradimento, purché consenta al socio di liquidare la propria quota, o per la via del recesso, o attraverso un acquisto da parte della società o degli altri azionisti. Anche laddove i patti sociali sul punto, come spesso accade, si riferiscono genericamente al trasferimento o alla alienazione delle partecipazioni, stabilendo che gli altri soci hanno diritto di acquistare "a parità di prezzo e condizioni", i notai ritengono appropriata una lettura estensiva della clausola, a meno che le espressioni utilizzate non siano vincolanti (per esempio, nel caso in cui si utilizzi espressamente il termine compravendita). Pertanto i notai ritengono che il riferimento a un "trasferimento", o una "cessione" della partecipazione dovrebbe essere inteso nel significato più ampio consentito dagli stessi termini.

Riflessi fiscali dei trasferimenti nella soluzione della crisi del matrimonio

È stata esaminata la posizione espressa dall'Agenzia delle Entrate con circolare n. 27/E del 21 giugno 2012 circa l'esenzione dall'imposta di bollo, di registro e dalle altre tasse degli atti di trasferimento che rientrano nella soluzione delle crisi matrimoniali.

Benefici a favore dei figli – L'Agenzia accorda l'accesso al regime di favore di cui all'art.19 della legge

6 marzo 1987 n.74 - che prevede l'esenzione degli atti dall'imposta di bollo, di registro, e dalle altre tasse - ai trasferimenti a favore dei figli effettuati dai coniugi in adempimento di accordi di separazione e divorzio a condizione che l'accordo patrimoniale a beneficio dei figli:

- sia elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
- che ciò sia esplicitamente previsto nel testo degli accordi in sede di procedimento.

La circolare ribadisce la necessità che l'esenzione spetti solo qualora gli accordi si formino (in forma traslativa o obbligatoria) all'interno del procedimento giudiziale.

I notai suggeriscono, pertanto, che ogni clausola di richiesta del beneficio di favore vada confezionata in relazione all'attuazione delle particolari volontà dei coniugi, ma evidenziando gli elementi richiesti dalla circolare. Nell'atto attuativo, si avrà cura di sottolineare come il trasferimento di beni ai figli risponda ai presupposti richiesti dall'amministrazione finanziaria.

Decadenza dai benefici per la acquisto della c.d. prima casa - in caso di cessione del bene in relazione alla crisi del matrimonio prima che siano decorsi 5 anni dall'acquisto secondo l'Agenzia:

a) se uno dei coniugi trasferisce all'altro, prima del decorso del termine di 5 anni dall'acquisto, la propria quota del 50% della casa coniugale, acquistata con i benefici "prima casa", trova applicazione il regime di esenzione previsto dall'art.19 della L. n.74/1987 per cui non opera la decadenza dal trattamento di favore per l'acquisto della c.d. prima casa, a prescindere dalla circostanza che il coniuge cedente provveda o meno all'acquisto di un nuovo immobile;

b) se entrambi i coniugi vendono a terzi la propria casa coniugale, prima del decorso di 5 anni dall'acquisto, con rinuncia da parte di uno dei coniugi a favore dell'altro all'incasso del ricavato della vendita:

- il coniuge tenuto a riversare le somme percepite dalla vendita all'altro coniuge non realizza di fatto alcun arricchimento dalla vendita dell'immobile, per cui non è soggetto a decadenza dal beneficio;
- l'altro coniuge, che percepisce l'intero corrispettivo della vendita deve riacquistare, entro un anno dall'alienazione un altro immobile da adibire ad abitazione principale, secondo le regole ordinarie.

La posizione dei notai - la cessione al terzo da parte del coniuge beneficiario è necessariamente connessa alla causa negoziale, stante la posizione non "passiva" di entrambi i coniugi nel formarsi dell'accordo. Affinché sia possibile il riversamento a suo favore della parte di corrispettivo spettante all'altro coniuge, non è indifferente che il coniuge che beneficia del corrispettivo della quota dell'altro coniuge proceda all'alienazione della sua: tale atto si configura, come una componente necessaria nell'iter diretto alla sistemazione degli interessi patrimoniali scaturenti dalla crisi del matrimonio, meritevole del riconoscimento della "non decadenza".

[Consiglio nazionale del notariato. Studio n. 128-2012 pubblicato l'8 gennaio 2013](#)



L'alienazione della casa a favore del figlio - In applicazione del principio affermato nella circolare, si deduce che l'esclusione della decadenza dalle agevolazioni c.d. per la prima casa operi anche allorché l'alienazione del bene sia effettuata a beneficio della prole. Anche in questo caso, perché, non vi sia decadenza dalle agevolazioni, è necessario che l'alienazione ad un terzo sia prevista all'interno del procedimento giudiziale e trovare in esso la loro causa negoziale. I notai, tuttavia, evidenziano la difficoltà di conciliare le esigenze del procedimento con il divenire di una compravendita in cui è implicato un soggetto estraneo al procedimento stesso. Pertanto suggeriscono che gli accordi potrebbero prevedere genericamente il soddisfacimento dell'altro coniuge e/o della prole tramite l'alienazione del bene, differendone l'attuazione al momento in cui questa si sia verificata, stabilendo una soluzione alternativa nell'ipotesi in cui entro un certo termine l'immobile non venga alienato.

Detrazioni spese relative al recupero del patrimonio edilizio - il trasferimento agli acquirenti dell'immobile

È stato analizzato il beneficio fiscale della detrazione delle spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio che il D.L. n. 83/2012, ha reso (temporaneamente, fino al 30 giugno 2013) più conveniente. La percentuale di detrazione, applicabile dall'entrata in vigore del decreto fino al 30 giugno 2013, è pari al 50% in luogo di quella precedente del 36%. È stato anche incrementato il "tetto" massimo di spesa essendo ora possibile determinare la detrazione applicando la predetta percentuale all'importo massimo di 96.000 euro.

I notai si occupano dell'applicabilità delle modifiche, che hanno incrementato la predetta percentuale di detrazione al 50%, anche agli acquisti di unità immobiliari abitative cedute da imprese di costruzione che abbiano effettuato interventi di recupero e/o ristrutturazione edilizia dell'intero edificio. Un ulteriore aspetto approfondito riguarda i criteri di trasferimento della detrazione "residua" nell'ipotesi in cui l'immobile, dopo essere stato ristrutturato, sia oggetto di cessione.

[Consiglio nazionale del notariato, Studio n. 129-2012 pubblicato l'8 gennaio 2012](#)

Le nuove regole delle pratiche commerciali

Sono state illustrate le recenti disposizioni che hanno modificato la normativa in tema di pratiche commerciali scorrette. In particolare, l'Assonime si è soffermata su:

- innalzamento dell'importo massimo delle sanzioni pecuniarie irrogabili dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (art. 23, comma 12-*quiquiesdecies* del D.L. n. 95/2012);
- nuovo regolamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie (Provvedimento n. 23788 dell'8 agosto 2012).

Assonime, circolare n. 1 del 15 gennaio 2013

Rimborso imposte sui redditi per deducibilità IRAP sul costo del lavoro

È stata analizzata, a seguito dell'approvazione del modello per la presentazione dell'istanza, la disciplina del rimborso dell'IRES e dell'IRPEF, e delle relative addizionali, pagate in conseguenza della mancata deduzione dell'IRAP relativa alle spese sostenute per il personale dipendente e assimilato previsto dal D.L. n. 16/2012 a condizione che alla data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011 fosse ancora pendente il termine di 48 mesi, stabilito dall'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973 per la richiesta di rimborso dei versamenti diretti.

Assonime, circolare n. 2 del 15 gennaio 2013

Il sistema previgente – la deducibilità dell'Irap era (già) prevista in via forfettaria, per il 10 % dell'imposta assolta, comprensivo anche della quota IRAP relativa alla mancata deduzione delle spese per oneri finanziari.

La disposizione in vigore - l'art. 2 del D.L. n. 201/2011 ha previsto la deducibilità analitica dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo dell'IRAP riferibile al costo del lavoro.

Il termine per il calcolo dei 48 mesi - il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate con cui è stato approvato il modello individua la data in cui deve essere riscontrato il mancato decorso del termine di 48 mesi non nella data in cui è entrato in vigore il D.L. n. 201/2011 (6 dicembre 2011), ma nella data di entrata in vigore della legge di conversione di tale decreto (28 dicembre 2011).

In caso di perdite - il modello per l'istanza può essere utilizzato anche nel caso in cui negli esercizi per i quali si chiede la deduzione dell'Irap si è evidenziata una perdita; con il modello viene comunicata la rideterminazione della originaria perdita.



L'iscrizione in bilancio del credito per il rimborso – Assonime ritiene legittima l'iscrizione nel bilancio di esercizio della società del credito relativo al rimborso delle imposte sui redditi relative alla deduzione dell'IRAP: per l'iscrizione in bilancio del credito è necessaria l'esistenza di un titolo che attribuisca un diritto di credito, che nel caso di specie è costituito dalla stessa norma di legge che riconosce il diritto di rimborso per la quota di imposta sui redditi corrispondente alla componente IRAP riferibile al costo del lavoro.